



Comunale di PIANELLO VAL TIDONE ODV (Piacenza)

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IL 17 settembre 2022

Oggi 17 settembre 2022 alle ore 13.30 presso la sede Avis in via Roma, 25 a Pianello Val Tidone si è riunita in seconda convocazione l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci dell'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del segretario della seduta.
- 2) Relazione della Commissione Verifica Poteri.
- 3) **Adeguamento Statuto Avis Comunale di PIANELLO VAL TIDONE ODV al Codice del Terzo Settore** come richiesto dall' Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in apposita pec avente per oggetto "PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. II.- SEZIONE A) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ISCRIZIONE EX ART. 31 CO. 8 DEL D.M. 106/2020"

1° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Segretario dell'Assemblea)

Il Presidente, che ai sensi dello Statuto vigente presiede l'incontro, chiama a fungere da **Segretario della seduta**, cui spetta il compito di redigere il verbale e coadiuvare la Presidenza nella gestione dell'assemblea, la Sig.ra IRONI Ettorina.

2° Punto all'Ordine del Giorno (Relazione della Commissione Verifica Poteri)

Il Segretario del Consiglio dà lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri, che dichiara la validità della seduta (**documento in allegato**)

3° Punto all'Ordine del Giorno (Esame, discussione ed approvazione Statuto Comunale adeguato al vigente Codice del Terzo Settore [decreto legislativo n.117 - 3 luglio 2017] - **documento in allegato**)

In apertura di seduta il Presidente precisa che trattandosi di adeguamenti alla norma di carattere obbligatorio l'Assemblea è stata convocata nella forma straordinaria.

La natura straordinaria dell'Assemblea fa riferimento all'articolo dello Statuto per cui "in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti (art. 6, comma 9 e comma 10)", poiché nel testo vigente non sono previsti quorum più alti in ragione delle modifiche statutarie.

Nell'autunno 2021 la Riforma del Terzo Settore ha fatto un ulteriore passo rendendo operativo il Registro Unico Nazionale (cd. RUNTS) e dando il via al processo di migrazione che coinvolge tutte le Avis già dotate della qualifica di organizzazione di volontariato.

Avis Comunale Pianello Val Tidone ODV, in ottemperanza alle indicazioni di AVIS Nazionale, aveva provveduto a modificare il proprio Statuto nella primavera del 2019 per adeguarsi alle disposizioni normative del D.LGS. 117/2017 (CTS - Codice del Terzo Settore), tuttavia l'effettiva attuazione della riforma ha subito nei mesi successivi numerosi rallentamenti, con conseguenti modifiche normative che rendono oggi quel testo già superato in alcuni passaggi.

Da un lato il Ministero del Lavoro è intervenuto in più occasioni via interpretativa, con pubblicazione di note e circolari in relazione a diversi aspetti della riformata disciplina del Terzo Settore che, inevitabilmente, richiedono ora modifiche agli Statuti Avis redatti e approvati a tutti i livelli associativi nel 2019. Dall'altro, AVIS Nazionale ha portato avanti una continua interlocuzione con lo stesso Ministero al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di Rete

Associativa Nazionale, nonché di poter garantire l'approvazione uniforme da parte degli Uffici territorialmente competenti del RUNTS degli Statuti dei diversi livelli associativi.

Conseguentemente a tutto ciò, al fine dell'adeguamento delle molteplici linee interpretative fornite in primis dall'Ufficio Regionale del RUNTS e poi dal Ministero e del recepimento delle annotazioni fatte allo Statuto dal Ministero stesso in sede di dialogo con AVIS Nazionale, lo "statuto standard", di cui all'art. 47, comma 5, del Codice del Terzo Settore, delle Avis di qualsiasi livello ha subito delle minime modifiche che devono essere recepite da tutte le sedi.

In particolare, per quanto concerne lo Statuto delle Avis Comunali, compresa Avis Comunale di Pianello Val Tidone, ODV le principali modifiche riguardano:

- la differenziazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in modo particolare, la previsione che lo statuto debba essere modificato con i quorum costitutivi rafforzati dell'assemblea straordinaria, prescindere che si tratti di prima o seconda convocazione (in tal senso cfr. Nota Min. Lavoro n. 6214 del 9 settembre 2020 e Circolare Min. Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018).

In tale ottica, è stato aggiunto all'art. 8, comma 11, che per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

- la previsione che le attività di interesse generale siano svolte con prevalente apporto dell'attività del volontariato degli associati, in adeguamento all'art. 17, comma 1, del CTS.

- la rimozione della possibilità di fare ricorso alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri mancanti di cui all'art. 10, comma 10, dello statuto delle Avis Comunali: il Ministero del Lavoro ha considerato una previsione di tale tenore contraria al principio di democraticità che deve ispirare l'intera vita associativa (cfr. Nota Min. Lavoro n. 18244 del 30 novembre 2021).

- la previsione di un numero minimo (5) dei membri che devono comporre il Consiglio. In questi termini, l'Assemblea, in sede di nomina, avrà l'onere di indicare il numero preciso di Consiglieri che intende eleggere per la composizione del Consiglio Direttivo (ad es. 7, 9 ecc ...). Per prassi tale numero deve essere sempre dispari.

- la revisione dell'art. 12 con introduzione della figura dell'Addetto Contabile e di Bilancio, il quale è un soggetto, dotato di adeguate capacità, avente funzione di supporto al Consiglio Direttivo nella corretta tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio.

L'Addetto Contabile e di Bilancio è quindi chiamato a svolgere un'attività di sostegno ai Consiglieri per la corretta gestione contabile dell'Associazione; al termine dell'esercizio dovrà esaminare il bilancio e riassumere in una apposita relazione le proprie osservazioni, garantendo così la correttezza e regolarità della contabilità dell'Associazione e del bilancio predisposto dal Consiglio.

L'Addetto Contabile e di Bilancio è un organo monocratico e, in quanto organo dell'Associazione così come anche l'Organo di Controllo (che risulta obbligatorio solo al superamento dei limiti imposti dalla legge), sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 7 comma 1 relativo agli organi dell'Associazione.

La figura dell'Addetto Contabile e di Bilancio verrà nominata al prossimo rinnovo delle cariche; restano pertanto in carica, sino a naturale scadenza del mandato, i soggetti eletti dalle rispettive Assemblies.

- la rimozione del comma 7 dell'art. 5 poiché non risulta riferibile alle Avis Comunali i cui soci sono solo persone fisiche e non anche giuridiche. Tuttavia, la previsione è stata spostata all'art. 1, comma 4, al fine di esplicitare che, qualora una Avis Comunale perda la qualifica di socio della Rete Associativa, la stessa non potrà più utilizzare la denominazione di Avis e, nel caso di scioglimento, dovrà devolvere il patrimonio con le modalità previste per lo scioglimento.

- la modifica del comma 3 dell'art. 13, introducendo la previsione che, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Organo di Controllo viene altresì incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'Organo di Controllo [ove nominato] devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

- la modifica dell'art. 16 per uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 13 del CTS. A tal fine, è stato aggiunto al presente articolo la previsione che l'associazione possa redigere, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di cassa, qualora presentasse ricavi, rendite o proventi inferiori a 220.000,00 euro.

- la modifica dell'art. 8 comma 11 riferito all'Assemblea straordinaria degli Associati, che prevede 4 convocazioni, nello specifico:

- in prima convocazione la presenza di almeno il 50% degli associati;
- in seconda convocazione la presenza di almeno il 25%, degli associati;

- in terza convocazione la presenza di almeno il 10% degli associati;
- in quarta convocazione la presenza di almeno il 2% degli associati, con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Presidente precisa che:

- trattandosi di modifiche statutarie richieste dal Ministero per il completamento del processo di trasmigrazione al RUNTS, quanto sopra illustrato **deve** essere recepito senza possibilità di variazioni;
- successivamente all'approvazione assembleare, lo statuto modificato dovrà essere trasmesso alla Segreteria provinciale per essere poi depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Le modifiche statutarie ed il loro deposito sono esenti da imposta sia di bollo, sia di registro;

- Avis Provinciale Piacenza coordina e supporta tutto il percorso di adeguamento statuario come richiesto dall'Ufficio Regionale competente in materia.

L'Assemblea

- **all'unanimità dei presenti** approva il testo come illustrato;
- dà mandato al Presidente, dovessero in futuro rendersi necessarie ulteriori modifiche funzionali al mantenimento dell'iscrizione al RUNTS espressamente richieste dal Registro Unico del Terzo Settore [Ministero competente e/o uffici territoriali] e concordate con AVIS Nazionale / Avis Regionale Emilia Romagna, conseguentemente ad apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV, di integrare e/o modificare **le sole parti eventualmente indicate senza la necessità di una ulteriore convocazione di Assemblea straordinaria.**

Null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea è **sciolta** alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

F.F.P.



IL PRESIDENTE

F.F.P.



r_emiro.Giunta - Prot. 07/11/2022.1133357.E

Statuto dell'Avis Comunale di PIANELLO VAL TIDONE

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

ART.3 - ATTIVITÀ

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

ART. 7 - ORGANI

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

ART.11 - IL PRESIDENTE

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

ART.13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

ART.14 - PATRIMONIO

ART. 15 - RISORSE

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.18 - CARICHE

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento

ART. 20 - RINVIO

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Pianello Val Tidone Organizzazione di Volontariato ODV", enunciabile brevemente "Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV", è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Associazione ha sede legale in Pianello Val Tidone (PC), attualmente corrente in Via Roma n. 25 ed esplica la propria attività istituzionale nell'ambito del Comune di Pianello Val Tidone (salvo deroga concessa al successivo art.3 c.1bis)

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale e Provinciale sovraordinate, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale sovraordinate medesime.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
- e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

- g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale sovraordinata, Regionale sovraordinata e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti - svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) **Attività di chiamata:** *l'Associazione concorre alla raccolta del sangue intero e degli emocomponenti invitando i propri iscritti al prelievo ed assicurando il servizio di chiamata donatori mediante l'utilizzo di SMS, e-mail, strumenti e mezzi di comunicazione informatici, cartolina di chiamata e/o telefonata diretta al donatore, affissione pubblica, stampa locale; s'impegna inoltre a collaborare con le strutture trasfusionali nelle situazioni d'emergenza e di calamità pubblica che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del SIMT competente per territorio locale;*
- b) **Attività di raccolta:** *l'Associazione provvede, per quanto si riferisce alla raccolta del sangue intero, alla gestione dei punti di raccolta di sua competenza presenti nel territorio comunale in collaborazione con l'Avis Provinciale di Piacenza, mettendo a disposizione locali, arredi, servizi idonei. S'impegna inoltre ad inviare i propri donatori presso il SIMT competente per territorio locale per essere sottoposti alla donazione di sangue intero, plasmaferesi e citoferesi;*
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale sovraordinate e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesto, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.
- j) *Promuove, organizza o collabora con le Istituzioni/Pubbliche amministrazioni, con le altre organizzazioni e/o associazioni di volontariato per la realizzazione di eventi/manifestazioni/attività ricreative, culturali, sportive, turistiche anche non strettamente legate alla donazione di sangue, purché mettano in risalto l'immagine dell'associazione AVIS o servano alla stessa per la raccolta di fondi.*

- k) *Stipula convenzioni con la pubblica amministrazione per la gestione dei locali a sua disposizione, attivando (se le strutture lo consentono) servizi di pubblica utilità in ambito socio-sanitario ed assistenziale, evidenziando, comunque, l'immagine e gli scopi dell'AVIS.*
- l) *Esplica attività di carattere ludico/ricreativo per favorire l'aggregazione e la socializzazione dei propri soci, in modo diretto e/o in collaborazione con altre associazioni presenti nel Comune.*

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Piacenza ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:



- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale sovraordinata.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Pianello Val Tidone ODV:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Addetto Contabile e di Bilancio;
- e) l'Organo di Controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di Controllo, la nomina dell'Addetto Contabile e di Bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.



c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci nelle associazioni con un numero di associati inferiore o uguale a cinquecento e di cinque soci in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto Contabile e di Bilancio/dal Presidente dell'Organo di Controllo.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto Contabile e di Bilancio.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.



c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
- g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto Contabile e di Bilancio /Organo di Controllo;
- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
- i) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del



preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.



c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono

essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore [CTS], esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

c.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividono lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE



c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16- ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3. L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto Contabile e di Bilancio, e l'Organo di Controllo se esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei



commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis Regionale sovraordinata, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine all'ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative comunali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

3 2800 18/10/2022

0,00

TGX22L0028000000CC

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGX